

Allegato C

***Costruire in sicurezza
e nel rispetto della legalità***
(Compiti e responsabilità del Committente)
D.lgs 494/1996



VUOI costruire,
ristrutturare, ampliare un
edificio civile,
commerciale, industriale,
ecc...?

RICORDATI che chi
lavora per realizzare i tuoi
sogni deve poterlo fare in
sicurezza e nel rispetto
della legalità !

***Il Decreto legislativo n° 494 del 1996 attribuisce al committente
alcuni compiti e responsabilità.***


***Quando il committente decide di incaricare una o più
imprese per la realizzazione di un opera edile o di ingegneria civile
è tenuto a svolgere i compiti di seguito indicati.***

Il committente deve:

1) stabilire la durata dei lavori (espressa in uomini-giorno)



2) nominare per iscritto, ma solo se lo desidera, un Responsabile dei lavori (meglio se libero professionista del settore) al quale trasferire i suoi compiti e le sue responsabilità



3) designare per iscritto, quando previsto, i coordinatori per la sicurezza durante la progettazione e durante la realizzazione dell'opera (liberi professionisti del settore abilitati a svolgere tali compiti)

4) trasmettere, a tutte le imprese invitate a presentare le offerte, il Piano di Sicurezza e Coordinamento



5) trasmettere la notifica preliminare, se prevista, all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti



6) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

7) richiedere alle imprese una dichiarazione che attesti il loro rispetto degli obblighi contrattuali assicurativi e contributivi, previsti dalle leggi vigenti

8) verificare che vengano adempiuti i seguenti obblighi:

- redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
- redazione del Fascicolo tecnico
- attuazione delle previste azioni di coordinamento

9) verificare che tutti i lavori siano eseguiti nel rispetto delle misure di tutela e di sicurezza del lavoro

N.B.

- Se ritieni di conoscere le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro in edilizia, puoi anche non nominare il *Responsabile dei lavori* occupandoti direttamente di quanto indicato nei punti 1 - 9 elencati in precedenza e, se possiedi i requisiti previsti, puoi svolgere direttamente le funzioni di *Coordinatore per la sicurezza* in fase di progettazione e in fase di esecuzione.
- Se, al contrario, non possiedi le conoscenze necessarie, ti consigliamo di nominare il *Responsabile dei lavori* al quale, con incarico scritto, trasferirai tutti i tuoi compiti e tutte le tue responsabilità, fatte salve quelle di:
 1. *accertare che il Responsabile dei lavori sia soggetto competente in materia*
 2. *verificare che svolga i compiti a lui trasferiti con l'atto di nomina, richiedendogli anche relazioni periodiche sull'adempimento di tali compiti*

*Se hai seguito i nostri consigli,
puoi goderti letture più piacevoli
in assoluto relax!!!*



PER INFORMAZIONI PUOI RIVOLGERTI A:

A.S.L. 12 di BIELLA — Servizio S.Pre.S.A.L.
Via Don Luigi Sturzo, 20 — Biella Tel. 015 3503671
Via XXV Aprile, 4 — Cossato (BI) Tel. 015 9899718

Estratto dal Decreto legislativo 494/1996 e s.m.i.

Art. 2 - committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi debbono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Art. 6. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).

Art. 11. Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Art. 13. Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.